

§ 4. – Proclamazione alla carica di Sindaco

(Art. 2, comma 4, della l. r. 15 settembre 1997, n. 35)

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e s.m.i. in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato Sig. Costante Francesco Antonio Coleri ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N. 1725 voti validi (1).

Quindi, il Presidente alle ore 21,15 del giorno 13-06-2012 proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Villorbo il Sig. Costante Francesco Antonio Coleri

OPPURE (2)

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati Sig.
e Sig.
hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N. voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sig.
ed il Sig.

Detto turno di ballottaggio si svolgerà in data

Il Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente alla Commissione elettorale circondariale ed alla Segreteria del Comune i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.

Il Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 5, 6 e 9 e, dopo aver provveduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 24), dichiara chiuse le operazioni dell'Adunanza.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del Sindaco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 4bis – Individuazione del candidato alla carica di sindaco non eletto che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validi.

(Art. 2, comma 4 bis l.r. 35/1997)

Il presidente dell'Ufficio, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4 bis l.r. 35/1997, accerta che il Sig. tra i candidati non eletti alla carica di sindaco ha ottenuto il maggior numero di voti pari/superiore al 20%, pari a n. corrispondenti al% dei voti validi.

§ 5. – Determinazione della cifra elettorale di lista

(Art. 47 del T.U. reg. n. 3/1960)

Il Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati da ogni lista in tutte le Sezioni del Comune.

(1) Compresi i contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l'ipotesi non si verifica.